

## Foglio Informativo Finanziamento garantito dal Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) – EGF (Pan-European Guarantee Fund)

Foglio informativo relativo al finanziamento in euro a tasso fisso o variabile.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.** (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: [www.mcc.it](http://www.mcc.it), Tel: 06 47911, email: [bdm-mcc@postacertificata.mcc.it](mailto:bdm-mcc@postacertificata.mcc.it)

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

sede (indirizzo) \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ Iscrizione ad Albo/Elenco \_\_\_\_\_

Numero delibera Iscrizione \_\_\_\_\_

### CHE COS'È IL FINANZIAMENTO GARANTITO DAL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI - EGF

È un finanziamento chirografario a medio e lungo termine, destinato a finanziare:

- i) investimenti materiali e immateriali;
- ii) circolante.

Il finanziamento gode della garanzia del Fondo Europeo per gli investimenti, come meglio descritto nella sezione "Garanzie"

Il finanziamento è rivolto a PMI nel rispetto dei criteri di eleggibilità rappresentati nelle sezioni di seguito.

Il finanziamento ha una durata tra i 18 e gli 84 mesi, con un tasso di interesse che potrà essere fisso o variabile con piano di rimborso a rate trimestrali.

### PROFILO DELLA CLIENTELA AMMESSA E CASISTICHE DI ESCLUSIONE

L'impresa beneficiaria, appartenente a qualsiasi settore di attività economica ammesso dalle politiche di Credito della Banca, dovrà essere costituita ed operare in Italia, essere un'impresa non quotata, e rientrare nella seguente categoria dimensionale:

#### 1. Micro, piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui al D.M. 18/4/2005 (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE):

- a) numero massimo di dipendenti pari a 249;
- b) fatturato annuo non superiore a € 50 mln oppure totale di bilancio annuo non superiore a € 43 mln;

Nel caso di aziende "associate" o "collegate" ad altre imprese, e quindi di società appartenente a Gruppo di Clienti Connessi,

i requisiti dimensionali sono da calcolarsi a livello di Gruppo.

L'impresa beneficiaria **non può**:

1. essere un'impresa in difficoltà (ai sensi del Regolamento UE 651/2014);

2. trovarsi in qualunque delle seguenti situazioni:

(i) stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe.

(ii) condanna con sentenza passata in giudicato, negli ultimi cinque anni, per un reato concernente la condotta professionale, che può influire sulla capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento, dell'Impresa o delle persone che hanno poteri di rappresentanza, decisione o controllo sulla stessa;

(iii) condanna con sentenza passata in giudicato, negli ultimi cinque anni, per frode, corruzione, implicazione in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, dell'Impresa o delle persone che hanno poteri di rappresentanza, decisione o controllo sulla stessa;

(iv) l'Impresa non deve essere inclusa nella base centrale di dati creata e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione del 17 dicembre 2008 riguardante la base centrale di dati sull'esclusione.

3. svolgere un'attività concentrata su uno o più dei seguenti settori economici proibiti:

a) Attività economiche illegali, tabacco, armi, gioco d'azzardo, casinò, come identificati nelle Guidelines in the EIF Restricted Sectors pubblicate dall'European Investment Fund, come di volta in volta modificate, rideterminate, integrate e/o sostituite;

b) Applicazioni di Ricerca & Sviluppo o tecniche relative a:

(i) Servizi informatici: per settori proibiti del punto precedente; per gioco d'azzardo, casinò on line, pornografia; finalizzati a favorire illeciti nell'accesso a reti di dati e nello scarico di dati elettronici;

(ii) Organismi geneticamente modificati (OGM)

c) Operare in attività di Ricerca e Sviluppo legate alla clonazione umana, patrimonio genetico umano, embrioni umani, cellule staminali umane.

4. Essere una società quotata o residente all'estero.

#### CRITERI DI AMMISSIBILITA' AGGIUNTIVI - FINALITA' ESCLUSE

##### Esclusioni:

- Investimento in mezzi di trasporto ad emissioni elevate:
  - Autovetture a prevalente utilizzo commerciale con soglie di emissione di CO2 superiori a 115 gr. per Km (procedura WLTP) per veicolo;
  - Van leggeri e furgoni con soglie di emissione di CO2 superiori a 182 gr. per Km (procedura WLTP) per veicolo;
  - Veicoli pesanti / autocarri (HDV) con classe inferiore a EURO6 che superino le emissioni della tabella seguente:

Assale e configurazione del telaio	Sottogruppo veicolo	Soglia massima gCO2 / t-km
Rigid, 4x2, GVW > 16t	4-UD	307.23
	4-RD	197.16
	4-LH	105.96
Tractor, 4x2, GVW > 16t	5-RD	84
	5-LH	56.6
Rigid, 6x2	9-RD	110.98
	9-LH	65.16

Tractor, 6x2	10-RD	83.26
	10-LH	58.26

- Veicoli pesanti / autocarri (HDV) per raccolta rifiuti con classe inferiore a EURO5;
- Veicoli dedicati al trasporto di combustibili fossili anche se miscelati con combustibili alternativi;
- Veicoli categoria L (2 o 3 ruote o quadricicli non a zero emissioni dirette);
- Trasporti pubblici urbani o extraurbani (tram, Autobus, metro) con soglie di emissione superiori a 50 gr. per passeggero – Km (gCO<sub>2</sub>e/pkm);
- Treni passeggeri con soglie di emissione superiori a 50 gr. per passeggero – Km (gCO<sub>2</sub>e/pkm);
- Treni merci con soglie di emissione superiori a 28,3 gr. per tonnellata – Km (gCO<sub>2</sub>e/tkm);
- Treni per trasporto di combustibili fossili anche se miscelati con combustibili alternativi;
- Imbarcazioni per acque interne per trasporto passeggeri con soglie di emissione superiori a 50 gr. per passeggero – Km (gCO<sub>2</sub>e/pkm);
- Imbarcazioni per acque interne per trasporto merci con soglie di emissione superiori a 28,3 gr. per tonnellata – Km (gCO<sub>2</sub>e/tkm);
- Imbarcazioni per acque interne per trasporto di combustibili fossili anche se miscelati con combustibili alternativi; Imbarcazioni marittime per trasporto di combustibili fossili anche se miscelati con combustibili alternativi.
- Costruzione o ristrutturazione di nuovi edifici non conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva EPBD, 2018/844/EU;
- Finanziamento di sistemi di riscaldamento / refrigerazione di edifici che non rispettino i seguenti parametri:
  - Produzione di calore mediante combustibili rinnovabili o “cogenerazione ammissibile”, ovvero:
    - Produzione di calore mediante combustibili rinnovabili e/o calore di scarto;
    - Utilizzo <100% di energia rinnovabile ma con restante parte alimentata a gas. In questo caso l’efficienza complessiva non deve essere inferiore all’85%, calcolata come produzione di calore + elettricità / consumo di gas;
  - Caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni (potenza fino a 20 MWth) di classe A o con rendimento energetico > 90%;
  - Ampliamento o ripristino di reti di teleriscaldamento esistenti che non aumentino le emissioni di CO<sub>2</sub> su base annua a causa della combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti non organici;
  - Nuove reti di teleriscaldamento o estensione sostanziale di reti esistenti con utilizzo >= 50% di energia rinnovabile o calore di scarto, e/o >= 75% di calore cogenerato;
- Produzione di energia con utilizzo di biomasse alle seguenti condizioni di sostenibilità:
  - Materie prime provenienti da biomasse non contaminate o rifiuti biogeni di origine UE o certificate sostenibili se di origine extra UE e non devono contenere colture alimentari o foraggere;
  - Materie prime forestali certificate secondo gli standard internazionali di certificazione forestale sostenibile;
  - Nessun utilizzo di olio di palma o materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti
- Progetti di desalinizzazione
- Finanziamento di attività corrispondenti ai settori esclusi del Gruppo BEI, ovvero:
  - Produzione o attività che comportano forme dannose o di sfruttamento del lavoro forzato o minorile;
  - Produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività ritenuta illegale ai sensi delle leggi o dei regolamenti nazionali o accordi internazionali;
  - Pornografia e prostituzione;
  - Produzione o commercio di fauna selvatica e dei relativi prodotti disciplinata dalla convenzione CITES;
  - Materiali radioattivi (ad eccezione di isotopi medici e materiali per la diagnostica e il trattamento nell’assistenza sanitaria), fibre di amianto non legate e prodotti contenenti PCB;
  - Commercio transfrontaliero di rifiuti e prodotti di scarto non conformi alla convenzione di Basilea e ai relativi regolamenti nazionali e comunitari. Non è escluso l’uso dei rifiuti come combustibile nel teleriscaldamento;

- Metodi di pesca non sostenibili;
  - Produzione e commercio di prodotti farmaceutici, pesticidi / erbicidi, prodotti chimici, sostanze che riducono lo strato di ozono e altre sostanze pericolose soggette a eliminazione graduale o divieti internazionali;
  - Distruzione di habitat critici;
  - Produzione e distribuzione di media razzisti, antidemocratici e/o neonazisti;
  - Tabacco, se parte sostanziale dell'attività;
  - Animali vivi a fini scientifici e sperimentali, compreso l'allevamento, escluse le attività conformi alla Direttiva 2010/63/EU e successive modifiche;
  - Munizione e armi, equipaggiamento militare / di polizia, infrastrutture o istituti penitenziari, carceri;
  - Giochi d'azzardo, casino, imprese equivalenti e hotel ospitanti;
  - Concessioni commerciali e accesso alla foresta naturale tropicale; conversione della foresta naturale in una piantagione;
  - Attrezzature per il disboscamento da utilizzare nelle foreste naturali tropicali o ad alto valore naturale e attività che portano al taglio e/o al degrado delle stesse;
  - Nuove piantagioni di palma da olio;
  - Qualsiasi attività a contenuto politico o religioso.
- Nel caso in cui la finalità non sia specificata, sono comunque escluse le operazioni di imprese che operano nei settori sopra indicati.

#### CRITERI DI AMMISSIBILITA' AGGIUNTIVI - ULTERIORI SETTORI ESCLUSI

- Produzione di energia da combustibili fossili e attività connesse;
- Industrie e settori ad elevate emissioni di CO2. Fabbricazione di (dettaglio con codice NACE):
  - Prodotti chimici di base organici (NACE 20.14);
  - Prodotti chimici di base inorganici (NACE 20.13);
  - Fertilizzanti e composti azotati (NACE 20.15);
  - Materie plastiche in forme primarie (NACE 20.16);
  - Cemento (NACE 23.51);
  - Ferro e acciaio di base e ferroleghie (NACE 24.10);
  - Tubi, profilati cavi e relativi raccordi, in acciaio (NACE 24.20);
  - Trafilatura a freddo di barre (NACE 24.31);
  - Laminazione a freddo di nastri (NACE 24.32);
  - Formatura a freddo o piegatura (NACE 24.33);
  - Trafilature a freddo del filo (NACE 24.34);
  - Produzione di alluminio (NACE 24.42);
  - Aeromobili alimentati in modo convenzionale e relativi macchinari (NACE 30.);
  - Trasporto aereo di passeggeri ad alimentazione convenzionale (NACE 51.10);
  - Trasporto aereo di merci ad alimentazione convenzionale (NACE 51.21);
  - Attività di servizio accessorie al trasporto aereo ad alimentazione convenzionale (NACE 52.23).

#### MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del finanziamento è, di norma, contestuale alla stipula.

Per le Piccole e Medie Imprese, la banca si riserva la facoltà di subordinare la concessione del finanziamento all'erogazione su un conto corrente accessorio, aperto presso la Banca stessa, e destinato alla gestione del finanziamento.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

**Finanziamento a tasso fisso**

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

**Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO

Importo	Durata (anni)	Parametro del	29/06/2022	Spread	Tan	TAEG
€ 1.000.000,00	3	EUROIRS 3 ANNI	1,769%	6,97%	8,739%	9,72%
€ 1.000.000,00	5	EUROIRS 5 ANNI	2,039%	6,97%	9,009%	9,76%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE

Importo	Durata (anni)	Parametro del	29/06/2022	Spread	Tan	TAEG
€ 1.000.000,00	3	EURIBOR 3 MESI	-0,191%	6,97%	6,97%	7,95%
€ 1.000.000,00	5			6,97%	6,97%	7,69%

Qualora la durata di un Periodo di Interessi per la quale debba essere applicato l'EuroIrs ai sensi del presente Contratto non coincida con le durate oggetto di rilevazione o quotazione ai sensi di quanto precede, sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'EuroIrs di durata standard più vicina per difetto e per eccesso.

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata e imposta sostitutiva. Laddove la banca richieda l'accensione del conto corrente presso la banca, andranno considerati anche i costi di gestione del conto corrente.

Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione

	VOCI	COSTI
	Importo minimo finanziabile	Euro 1.000.000
	Importo massimo finanziabile	Euro 7.500.000
	Durata	da 18 a 84 mesi È possibile usufruire di un periodo di preammortamento di 12 mesi massimo ricompreso nella durata complessiva.

<b>TASSI</b>	Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
	Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)	Euribor 3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano IL sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, potrà indicare un’altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
	Spread massimo	6,97%
	Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di riferimento/indicizzazione e Spread (qualora il Parametro di indicizzazione/di riferimento sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso sarà pari allo Spread).
	Tasso di interesse di preammortamento tecnico e/o preammortamento ordinario ove previsto	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento.
	Tasso di mora	Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.
	Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: Anno commerciale su anno commerciale (360/360); Per finanziamenti a tasso variabile: Giorni effettivi dell’anno civile su anno commerciale (365/360);

<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	0,75 % dell'importo finanziato
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario	2,50€
		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente bancario	2,50€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€
			Spese invio comunicazione periodiche formato cartaceo: gratuite formato elettronico: gratuite
			Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito
	Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio		
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
	Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni	Spese per duplicato contratto	50,00€ per ogni duplicato
		Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	100,00€ per ogni dichiarazione
		Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
		Accollo mutuo	250,00€

	Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150,00€
	Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge).
	Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo
	Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
<p>Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993);</p>		
	Tipo di ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Francese (con quota capitale crescente)</li> <li>• A Bullet</li> <li>• Revolving</li> </ul>
	Tipologia di rata	<p>Piano Francese: Rata costante (finanziamento a tasso fisso); Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile).</p> <p>Piano "Bullet": Il piano prevede il pagamento, per l'intera durata del finanziamento, di rate di soli interessi e, in occasione dell'ultima scadenza prevista contrattualmente ovvero del rimborso anticipato, di una rata comprensiva dell'intero capitale finanziato e dell'ultima quota di interessi.</p>
	Periodicità delle rate	Trimestrale a scadenze fisse: 31/03 – 30/06 -30/09 e 31/12 (ad eccezione dei finanziamenti revolving)

Spese notarili	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca



**ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

Data Rilevazione	EURIBOR 3 MESI 360	IRS 5 ANNI	IRS 3 ANNI
30-MAR-22	-0,464%	1,083%	0,879%
28-APR-22	-0,438%	1,295%	1,068%
30-MAG-22	-0,354%	1,448%	1,223%
29-GIU-22	-0,191%	2,039%	1,769%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Finanziamento Chirografario	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €1.000.000,00 di capitale
Tasso fisso	3	8,739%	95.638,26
	5	9,009%	62.658,03
Tasso variabile	3	6,97%	93.460,30
	5	6,97%	60.037,29

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet [www.mcc.it](http://www.mcc.it) e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

SERVIZI ACCESSORI

**CONTO CORRENTE ACCESSORIO**

La banca si riserva la facoltà, nel rispetto dei limiti normativamente previsti, di subordinare la concessione del finanziamento all'erogazione su un conto corrente accessorio, aperto presso la Banca stessa, e destinato alla gestione del finanziamento. Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche del conto corrente si rimanda allo specifico Foglio informativo.

**SPESE FISSE**

Voci di Costo	Importo
Spese per apertura del conto	€ 0,00
Canone annuo	€ 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	0
Spese annue per il conteggio interessi e competenze	€ 240,00 (€ 60,00 trimestrali)
Invio estratto conto	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Periodicità invio estratto conto	Mensile/trimestrale/annuale
Rendicontazione a norma "PSD" (solo per microimprese)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Invio documento di sintesi (nei casi previsti dalla normativa di trasparenza)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla Legge, attualmente: - per persone giuridiche € 100,00 annuale
Periodicità invio estratto conto	Mensile/trimestrale/annuale
Rendicontazione a norma "PSD" (solo per microimprese)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Invio documento di sintesi (nei casi previsti dalla normativa di trasparenza)	€ 0,00 formato cartaceo € 0,00 formato elettronico
Imposta di bollo	Nella misura prevista dalla Legge, attualmente: - per persone giuridiche € 100,00 annuale

**SPESE VARIABILI**

	Voci di Costo	
Gestione Liquidità	Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni automatiche e tramite canali telematici (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,50
	Spese unitarie per ogni scrittura relativa a operazioni cartacea (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 0,50
Spese di registrazione applicate a tutte le operazioni che generano righe di e/c	0 €	

## DE MINIMIS

Il finanziamento con garanzia EGF può rientrare in uno dei possibili ambiti di aiuto di Stato vigenti:

- **Regolamento de minimis**, ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8), come di volta in volta modificato.
- **Temporary Framework 3.1** (sino al 30 giugno 2022, salvo proroghe) ai sensi delle condizioni stabilite nella decisione della Commissione che si basa sui termini e sulle condizioni pertinenti di cui alla sezione 3.1 del quadro temporaneo, come di volta in volta modificata.
- **Temporary Framework 3.2** (sino al 30 giugno 2022, salvo proroghe) ai sensi delle condizioni stabilite nella decisione della Commissione che si basa sui termini e sulle condizioni pertinenti di cui alla sezione 3.2 del quadro temporaneo, come di volta in volta modificata.

**Importo dell'aiuto:** è l'importo da considerare come aiuto di Stato a favore del destinatario finale a norma dell'EGF e viene quantificato:

- a. per le operazioni effettuate ai sensi del Temporary Framework 3.1, l'importo è l'importo garantito dall'EGF;
- b. per le operazioni effettuate ai sensi del Temporary Framework 3.2, l'importo è l'importo garantito dall'EGF;
- c. per le operazioni soggette al regime de minimis, in funzione della quota di ESL dello Stato membro partecipante dell'operazione.

## GARANZIE

### Tipologia, caratteristiche e costi della Garanzia FEI

La garanzia rilasciata dal FEI beneficia del sostegno dello strumento di garanzia del EGF, attuato dal Fondo europeo per gli investimenti con il sostegno finanziario degli Stati membri che contribuiscono al FEG. La garanzia è rilasciata direttamente alla Banca ed è di natura personale, esplicita, diretta, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta. La garanzia copre il 70% del finanziamento. L'ammissione alla garanzia avviene, per effetto della delega attribuita alla Banca dal FEI se ricorrono i requisiti di ammissibilità previsti dal FEI e a seguito della valutazione positiva di merito creditizio da parte di MCC e secondo l'ordine cronologico di inserimento delle domande, fino al raggiungimento del plafond stabilito con il FEI.

### ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie (Es. Fidejussione).

#### Fidejussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

### ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

#### Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
  - b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
  - c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.
- I rimborsi parziali anticipati avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Dal momento in cui l'Impresa ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione anticipata prima della scadenza del finanziamento, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

#### Risoluzione

La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 Codice Civile ovvero di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei seguenti casi:

- a) l'Impresa abbia destinato, anche solo in parte, il Finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso e/o non abbia realizzato, in tutto o in parte, il programma di investimento finanziato e/o non abbia prodotto la documentazione di cui all'articolo 1 del Contratto salvo quanto previsto all'art. 6 lettera c) del Contratto;
- a bis) mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti previsti all'articolo 1 del Contratto;
- b) l'Impresa e i suoi eventuali successori o aventi causa non abbiano provveduto al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di preammortamento o di ammortamento del Finanziamento e di quant'altro dovuto alla Banca in dipendenza del Contratto a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) venga riscontrata una sostanziale difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Impresa, anche periodicamente, alla Banca;
- d) l'Impresa abbia ceduto, interrotto o modificato sostanzialmente la propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) l'Impresa o altra società del proprio gruppo di appartenenza o alcuno dei garanti siano divenuti insolventi;

f) ricorra nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-*bis* e/o 2482-*ter* del Codice Civile o situazioni equivalenti;

g) venga depositata istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero venga instaurata nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;

h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;

l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;

n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del Contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente articolo 6 bis;

o) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Impresa o di uno degli altri soggetti ivi indicati di una o più delle obbligazioni di cui al precedente articolo 6;

p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal Finanziamento: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di *factoring* e di *leasing*), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;

2. Il Contratto si risolverà inoltre, ai sensi dell'art. 1353 Codice Civile, nel caso si sia verificata **(i)** l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o **(ii)** la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

3 In tutti i suddetti casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, nonché della commissione applicata in caso di risoluzione nella misura prevista nel Documento di Sintesi, e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

4. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente acquisite.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

### Reclami

Nel caso in cui l'Impresa e/o gli eventuali garanti intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, essi possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 - 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec reclami@postacertificata.mcc.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Impresa e/o gli eventuali garanti non sono soddisfatti o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa e/o per i garanti di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso essi non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

### LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Ammortamento</b>	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
<b>Euribor (Euro interbank Offered Rate)</b>	è il tasso interbancario amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento per finanziamenti a tasso variabile
<b>EuroIrs (Interest Rate Swap)</b>	è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata per finanziamenti a tasso fisso.
<b>Giorno Lavorativo</b>	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato
<b>Interessi di mora</b>	tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.

<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento
<b>Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "bullet"</b>	Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del finanziamento. Gli interessi devono essere pagati ratealmente.
<b>Revolving</b>	Somma concessa in prestito dalla Banca utilizzabile in un'unica o più soluzioni e rimborsati secondo modalità e tempi previsti contrattualmente.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
<b>Risoluzione</b>	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.